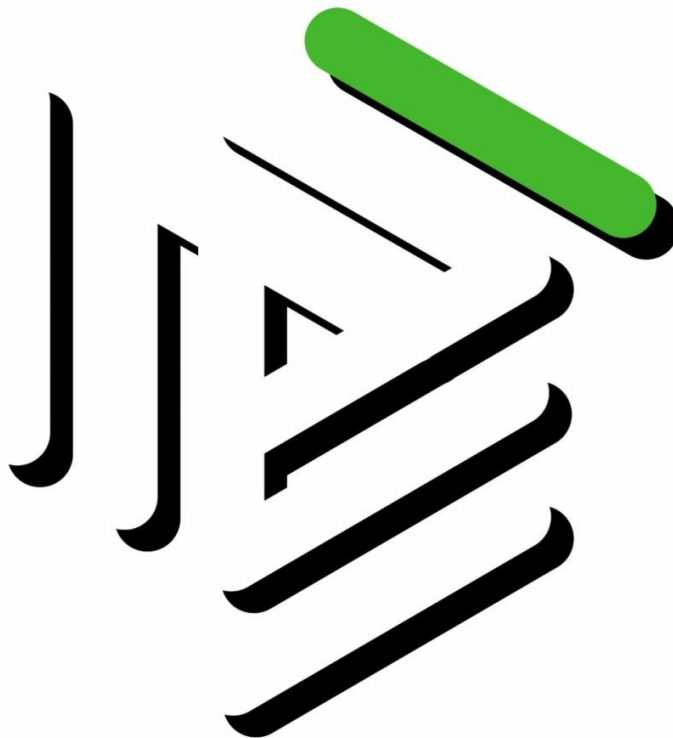




CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI COLLEGI DEI
REVISORI DEI CONTI PROVINCIALI DEGLI ALBI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CUI ALLA
LEGGE 11/01/1979 N. 12

Approvate dal Consiglio Nazionale con delibera n. 328 del 18 maggio 2023

Sommario

ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI3

ART. 1 – NORME GENERALI3

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO3

ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO3

ART. 4 - DURATA.....3

ART. 5 - PROCEDIMENTO ELETTORALE3

ART. 6 - COMMISSIONE ELETTORALE.....4

ART. 7 - LISTE ELETTORALI4

ART. 8 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.....5

ART. 9 - SEGGIO ELETTORALE.....5

ART. 10 - PREPARAZIONE DEL SEGGIO5

ART. 11 - DELLE VOTAZIONI5

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DEL SEGGIO6

ART. 13 - ESPRESSIONE DEL VOTO6

ART. 14 - NULLITA'6

ART. 15 - OPERAZIONI DI VOTO.....6

ART. 16 - ORARIO DELLE VOTAZIONI.....7

ART. 17 - SCRUTINIO.....7

ART. 18 - RECLAMI7

ART. 19 - PROCLAMAZIONE.....7

ART. 20 - VERBALIZZAZIONE.....8

ART. 21 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI.....8

ART. 22 - RICORSI8

ART. 23 - INSEDIAMENTO.....8

ART.24 - ELEZIONE CARICHE.....8

ART. 25 - PASSAGGIO DI CONSEGNE.....8

ART. 26 - SOSTITUZIONI.....9

ART. 27 - VOTAZIONI ELETTRONICHE E PROCEDURE DI INSEDIAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA.....9

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....10

ART. 28 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI10

ART. 29 - ELETTORATO PASSIVO.....10

ART. 30 - PROCEDIMENTO ELETTORALE10

ART. 31 - OPZIONE E SOSTITUZIONE.....10

ART. 32 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO.....10

ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE10

ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

ART. 1 – NORME GENERALI

Il Consiglio Provinciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro è composto di 5 membri effettivi se gli iscritti all'Albo non superano i 100, di 7 membri effettivi se superano i 100 ma non i 300, di 9 membri effettivi se superano i 300.

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO

I Consigli Provinciali sono eletti dai consulenti del lavoro iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO

Alla carica di Consigliere possono essere eletti tutti i consulenti iscritti nell'Albo che abbiano maturato, alla data delle elezioni, almeno 3 anni di anzianità di iscrizione.

Nel computo dell'anzianità non vanno compresi i periodi di sospensione.

Non sono eleggibili i Consulenti sospesi dall'esercizio della professione.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale.

ART. 4 - DURATA

Il Consiglio dura in carica 3 anni dalla data di insediamento ed i Consiglieri sono rieleggibili.

L'insediamento del Consiglio Provinciale deve avvenire nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 23 del presente regolamento.

ART. 5 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale devono tenersi nei 30 giorni antecedenti la scadenza del mandato consiliare.

La data delle elezioni è stabilita con delibera di Consiglio da assumersi almeno 40 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni stesse.

Il Consiglio Provinciale, almeno 20 giorni prima della data stabilita per le elezioni, convoca gli iscritti con avviso, da inviare a mezzo pec, indicando il luogo, la data e l'orario delle elezioni.

Per le iscrizioni che dovessero aver luogo nei 20 gg antecedenti la data fissata per le elezioni, si procederà alla convocazione dei neo iscritti all'atto della comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'avvertimento che il regolamento elettorale è a disposizione degli interessati presso la sede del Consiglio Provinciale.

ART. 6 - COMMISSIONE ELETTORALE

Il Consiglio Provinciale, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, provvede alla nomina di una Commissione Elettorale composta di 3 membri effettivi e due supplenti, oltre ad un segretario, privo di diritto al voto relativamente alle decisioni della Commissione stessa, tutti scelti fra gli iscritti all'Albo aventi i requisiti di cui all'articolo 2.

I componenti della Commissione Elettorale provvedono ad eleggere fra loro il Presidente.

I componenti della commissione elettorale che dovessero risultare candidati devono essere sostituiti dal Consiglio che li ha nominati.

In caso di assenza di liste ammesse, i componenti della commissione elettorale non sono eleggibili.

ART. 7 - LISTE ELETTORALI

Le liste comprendenti un numero di candidati pari a quello da eleggere, oltre ed eventuali membri in surroga sono presentate alla Commissione Elettorale entro il 10° giorno precedente la data delle elezioni.

Le liste presentate devono, a pena di inammissibilità, rispettare i principi della parità di genere, prevedendo che almeno il 30% dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore, appartenga al genere meno rappresentato nella lista.

I candidati non possono essere compresi in più liste.

Le liste devono essere presentate da un numero di sottoscrittori iscritti all'Albo provinciale e non candidati pari a:

- sino a 50 iscritti, 3 presentatori
- da 51 a 100 iscritti, 6 presentatori;
- da 101 a 200 iscritti, 10 presentatori;
- da 201 a 300 iscritti, 15 presentatori;
- oltre i 300 iscritti, 20 presentatori.

I presentatori possono firmare soltanto una lista.

Le firme di accettazione dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Provinciale in carica o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ART. 8 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

La Commissione Elettorale provvede:

- a) alla verifica della corretta formazione delle liste e all'ammissione delle stesse;
- b) a formare, in assenza di liste ammesse, l'elenco in ordine alfabetico e con indicazione del numero di iscrizione all'Albo di tutti gli iscritti che siano eleggibili ai sensi dell'art. 3.
- c) alla stampa delle schede di votazione contenenti le liste numerate in ordine di presentazione o, in mancanza di liste ammesse, spazi non valorizzati dove scrivere i nominativi degli iscritti votati;

La Commissione Elettorale redige verbale, in duplice copia, di tutte le operazioni svolte.

Una copia del verbale deve essere depositata presso la sede del Consiglio Provinciale. L'altra copia, nonché le liste originali dei candidati, devono essere inviate al Consiglio Nazionale, unitamente agli atti menzionati al successivo articolo 20.

ART. 9 - SEGGIO ELETTORALE

Il giorno precedente a quello fissato per le elezioni, si insedia il Seggio elettorale per l'adempimento delle attività necessarie al corretto svolgimento delle elezioni stesse.

Il presidente della Commissione elettorale assume la presidenza del Seggio, i due membri la funzione di scrutatori mentre la funzione di segretario del Seggio viene svolta dal segretario della Commissione elettorale.

ART. 10 - PREPARAZIONE DEL SEGGIO

Il Presidente del Seggio elettorale verifica che nel seggio si trovino:

- uno spazio che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
- una o più cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;
- un'urna vuota, chiusa e sigillata, avente una fessura per l'introduzione delle schede votate;
- una copia dell'Albo provinciale aggiornato per la verifica degli aventi diritto al voto.
- il materiale occorrente per la formazione dei plichi di schede votate, da sigillare.

ART. 11 - DELLE VOTAZIONI

Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo degli aventi diritto al voto.

Tali schede devono essere firmate da un componente del Seggio, numerando il tagliando di controllo, così da renderle insostituibili.

Le schede devono essere quindi timbrate e idoneamente custodite dal Presidente.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DEL SEGGIO

Nel seggio devono essere esposte le liste presentate o, in assenza di liste, l'elenco, in ordine alfabetico e con indicazione del numero di iscrizione all'Albo, di tutti gli iscritti che siano eleggibili, nonché copia del presente regolamento.

ART. 13 - ESPRESSIONE DEL VOTO

Ciascun elettore ha diritto di votare un numero di candidati non superiore a tre, cinque o sei a seconda che il Consiglio Provinciale si componga rispettivamente di cinque, sette o nove consiglieri.

Il voto espresso per i membri in surroga non rientra nel limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Non è consentito il voto di lista in caso di liste concorrenti. In assenza di liste concorrenti è invece valido anche il voto dato all'unica lista ammessa.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nell'apposito rettangolo precedente i nominativi, in qualunque lista siano essi ricompresi.

In mancanza di liste ammesse, il voto si esprime scrivendo il nominativo degli iscritti eleggibili identificandoli con nome, cognome e, eventualmente, numero di iscrizione all'Albo.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 14 - NULLITA'

Sono nulle le schede che contengono segni od indicazioni atti a far riconoscere il votante, nonché quelle che contengono un numero di voti superiore alla misura indicata nel primo comma.

Nel caso di unica lista ammessa, la contemporanea espressione del voto di lista e delle preferenze, nel limite dei 2/3 dei candidati da eleggere, determina l'assegnazione del voto ai soli candidati per cui si è espressa la preferenza.

ART. 15 - OPERAZIONI DI VOTO

L'elettore, previa identificazione, viene ammesso a votare in ordine di presentazione.

Ricevuta la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del Seggio elettorale, l'elettore provvede ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata; quindi, chiude la scheda e la consegna al Presidente che la introduce nell'apposita urna in presenza dell'elettore stesso.

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori, che appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori.

ART. 16 - ORARIO DELLE VOTAZIONI

Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del giorno fissato.

È facoltà di ciascun Consiglio Provinciale stabilire, con la delibera che fissa la data di svolgimento delle elezioni, la chiusura del seggio alle ore 19.00.

Se all'ora di chiusura del seggio sono presenti nella sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora tutti gli elettori abbiano espresso il loro voto prima dell'ora stabilita come termine ultimo, il Presidente può dichiarare chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio.

Durante le operazioni di voto il Presidente può momentaneamente assentarsi, facendosi sostituire da uno scrutatore.

Due componenti del Seggio elettorale devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 17 - SCRUTINIO

Ultimate le operazioni di voto il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal Segretario.

Allo scrutinio possono essere presenti gli elettori.

Per le operazioni di scrutinio il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio.

Uno scrutatore estrae dall'urna la singola scheda, la apre e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce i nomi dei votati mentre l'altro scrutatore ed il Segretario prendono nota separatamente dei voti espressi, segnandoli a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono custodite separando quelle valide da quelle nulle e da quelle contestate.

ART. 18 - RECLAMI

Il Presidente del Seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali, su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le decisioni adottate dal Presidente ed eventuali contestazioni degli scrutatori vanno iscritte a verbale.

ART. 19 - PROCLAMAZIONE

Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio procede alla proclamazione degli eletti in base al numero dei voti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità, prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato in lista, tra gli appartenenti allo stesso genere prevale il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, prevale il più anziano di età.

ART. 20 - VERBALIZZAZIONE

Il Presidente, proclamati gli eletti, fa chiudere in plichi sigillati, separati e controfirmati dai componenti il seggio, le schede valide, le schede nulle e quelle contestate.

Redige verbale in duplice copia di tutte le operazioni svolte e lo firma in ciascun foglio unitamente agli scrutatori.

Una copia del verbale viene depositata presso la sede del Consiglio Provinciale ed ogni iscritto all'Albo può prenderne visione.

L'altra copia, unitamente ai plichi di cui al primo comma, viene inviato, a mezzo raccomandata, al Consiglio Nazionale.

ART. 21 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Il Presidente del Seggio comunica immediatamente i risultati delle elezioni agli iscritti.

ART. 22 - RICORSI

Entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può produrre ricorso, a mezzo pec, tramite il Consiglio Provinciale, avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio Nazionale, che decide, in via definitiva, nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

ART. 23 - INSEDIAMENTO

Il nuovo Consiglio convocato e presieduto dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo e, a parità di anzianità di iscrizione, del maggiore di età, si riunisce nel termine di 15 giorni dalla data delle votazioni.

ART. 24 - ELEZIONE CARICHE

Nella seduta di insediamento si procede all'elezione delle cariche indicate dall'articolo 12 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

Il Presidente comunica subito al Consiglio Nazionale le cariche elette, inviando copia conforme del relativo verbale.

ART. 25 - PASSAGGIO DI CONSEGNE

A seguito dell'insediamento del Consiglio e dell'elezione delle cariche, si provvede al passaggio di consegne dal Consiglio uscente a quello nuovo.

Di tali operazioni si redige apposito verbale.

ART. 26 - SOSTITUZIONI

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati, se presenti, i candidati che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

In assenza di candidati non eletti, si provvede alla sostituzione con le surroghe, sempre nell'ambito delle rispettive liste.

In assenza di liste sono chiamati gli iscritti non eletti, in ordine di preferenze ottenute.

ART. 27 - VOTAZIONI ELETTRONICHE E PROCEDURE DI INSEDIAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

In caso di situazioni di emergenza, dichiarate con provvedimento emanato dalle Autorità amministrative preposte, è ammesso, con apposito provvedimento del Consiglio Nazionale, il voto elettronico, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni.

Valutata la situazione di emergenza di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale può disporre il voto elettronico.

Il voto elettronico, oltre che a distanza, può essere espresso anche in presenza, sempre mediante l'utilizzo di piattaforma informatica individuata dal Consiglio Nazionale, avente le caratteristiche previste nell'apposita delibera del CNO.

La previsione del voto elettronico a distanza deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale, individuando anche le modalità di espressione dello stesso. All'avviso di convocazione deve essere allegato il Regolamento elettorale.

Al voto elettronico si applicano, ove compatibili, tutte le norme previste per il voto mediante scheda cartacea; esso può essere espresso durante tutto il periodo di apertura del seggio e solo durante tale periodo.

Al termine delle operazioni di voto si provvede alla visualizzazione e stampa immediata dei risultati delle votazioni elettroniche, dell'elenco nominativo dei partecipanti con l'indicazione del numero totale dei votanti, del numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato, del numero complessivo delle schede bianche.

Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, l'insediamento del Consiglio Provinciale avviene con modalità a distanza in videoconferenza, utilizzando strumenti che consentano una chiara identificazione dei partecipanti; l'effettiva e dimostrabile collegialità della riunione; la contestualità della partecipazione dei soggetti in collegamento telematico; la garanzia del voto segreto per l'elezione delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 28 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Presso il Consiglio Provinciale è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri eletti dagli iscritti all'Albo.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 29 - ELETTORATO PASSIVO

Alla carica di Revisore dei Conti sono eleggibili tutti i consulenti iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

ART. 30 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto nella data fissata per l'elezione dei Consigli Provinciali, con schede separate, secondo le disposizioni, in quanto compatibili, previste nel presente Regolamento per l'elezione del Consiglio Provinciale, anche con riferimento alle surroghe.

Alle elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente Regolamento relative alla tutela del genere meno rappresentato.

ART. 31 - OPZIONE E SOSTITUZIONE

Il candidato eletto sia per il Consiglio Provinciale che per il Collegio dei Revisori Provinciale deve optare per l'una o per l'altra carica entro il terzo giorno antecedente la seduta di insediamento, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale dell'Ordine.

In assenza di esplicita scelta, si intende abbia optato per la carica di consigliere provinciale.

In tal caso o altri per i quali dovessero mancare uno o più componenti si procede secondo i primi 3 commi dell'articolo 26 del presente Regolamento.

ART. 32 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Revisori così eletto nomina il proprio Presidente.

ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito del Consiglio Nazionale e trova applicazione per tutte le elezioni indette da tale data.